

GOVERNO DI SAN MARZANO DI S. GIUSEPPA
(Prov. Taranto)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI SULLE
AFFISSIONI E DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, AFFINE

=====0000=====

oo

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

N. 32

OGGETTO:

Prot. N. 5168

TARIFFA = REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI SULLE AFFISSIONI
E DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ AFFINE

L'anno millenovecento sessantuno il giorno 13
del mese di novembre, nel Palazzo Municipale di S. Marzano di S. Giuseppe
si è riunito il Consiglio Comunale con le formalità degli articoli 124 e 125 della legge Comunale e
Provinciale 14 - 2 - 1915 N. 148 e art. 61 del D. 30 dicembre 1923 N. 2939, sotto la presidenza del
Sindaco Tarantino Prof. Paolo
e con l'intervento dei consiglieri:

1	Massara	Vito
2	Lonco	Cosimo
3	Lonco	Antonio
4	Santoro	Marco
5	Donzella	Martino
6	Borsdi	Yennazio
7	Iaporta	Antonio
8	Leo	Pasquale
9	De Padova	Pancrazio
10	Romano	Egidio Pompeo
11	Di Nunzio	Cosimo
12	Tranco	Ciro
13	Santoro	Cronzo

E assenti i Signori

1	De Padova	Alfonso
2	Barbuzzi	Giuseppe Antonio
3	Gallo	Rosino
4	Iunco	Fedele
5	Cavallo	Giuseppe
6	Palò	Angelo

Totale presenti N. 14

Totale assenti N. 6

Assiste il Segretario Dr. Domenico Montanaro

Riunito, legale, il numero degli intervenuti, il signor Presidente dichiara aperta la seduta coll'assi-
stere del Segretario Comunale signor è all'ordine del giorno quanto in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 641 contenente nuove disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine;

Viste il D.L.C.P.S. 8 settembre 1947, n. 1417;

Ritenuta la necessità di attuare il necessario provvedimento a base alle disposizioni sopracitate;

Considerato che, agli effetti della applicazione dei diritti per servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità a ne, questo Comune, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, partiene alla classe VI;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di applicare dal 1-1-1962 le seguenti nuove tariffe sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine:

I - Pubbliche affissioni.

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esecuzione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati o litografati o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

Le pubbliche affissioni che costituiscono servizio comunale, impongono il pagamento di un diritto per la prestazione effettuata a favore del committente nella misura prevista dalla seguente tariffa:

DUBBIA DELLA AFFISSIONE

(Per ogni foglio di cm. 70 X 100. Le frazioni di foglio vengono computate come fogli interi)

1 giorno	l. 30
2 giorno	" 45
7 giorno	" 60
10 giorno	" 75
15 giorno	" 100
1 mese	" 140
3 mesi	" 350
6 mesi	" 600
1 anno	" 900

a) Quando la pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese stabili con altri accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto è aumentata del 50 per cento;

b) quando un medesimo avviso od altro mezzo pubblicitario raggiunge la superficie di almeno sei fogli del formato 70 X 100 è apportato alla tariffa un aumento del 50%; se raggiunge quella di nove fogli la tariffa è raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli la tariffa è triplicata;

c) alle affissioni per pubblici spettacoli è applicata una riduzione del 50% sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. Il Comitato e ha comunque la facoltà di chiedere l'applicazione della tariffa ordinaria quando questa risulti più favorevole. Ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417;

d) per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro il termine di due giorni, se trattasi di affissione commerciale della durata di 15 giorni ed 1 anno, è dovuto oltre alla tariffa prevista, un compenso di Lire 1000 per ogni 100 fogli o frazioni di 100. fogli. Per le affissioni richieste per ore notturne (dalle 0 alle 7) o per giorni festivi, detto compenso è triplicato;

e) per le affissioni da eseguire in località situate oltre 3 Km. dal centro abitato è dovuta, oltre alla tariffa prevista, una indennità di trasferimento alla misura di L. 2.000 per ogni cento fogli o frazioni di cento fogli;

f) per commissioni che superino l'importo di L. 15.000 e che siano state fatte con una sola ordinazione e da uno stesso committente, anche se per differenti forme di pubblicità è concessa una riduzione del 10% delle relative tariffe;

g) sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

- i manifesti delle autorità militari relativo alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi, ai richiami alle armi, per gli arruolamenti volontari e per l'ammissione alle scuole o scuole militari;
- i manifesti delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni, Province e Comuni in materia di tribuiti;
- i manifesti delle Autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche ed amministrative;
- ogni altro manifesto od atto delle autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizioni di legge;

- I manifesti, le tabelle e gli avvisi concernenti corsi scolastici interamente autorizzati;

- I manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata e delle prese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il titolo del viaggiatori, del bagaglia e delle merci;

- I manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura dell'autorità religiosa agli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardano il governo spirituale del fedele. Per tutti gli altri manifesti, delle autorità di cui al precedente, che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una ~~riduzione~~ riduzione del 50% delle relative tariffe.

Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'ingresso locali o dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, è applicata per ciascun foglio ed a giorno la relativa ~~tariffa~~ tariffa ridotta in misura del 30%.

II - Pubblicità affine.

Sotto le denominazioni di pubblicità affine è compresa ogni altra pubblicità, diversa dalle pubbliche affissioni, eseguita con qualunque mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o visibile dalla via o dalle piazze pubbliche.

Al fine della presente deliberazione non è considerata pubblica affine la esposizione di insegne soggette alla tassa prevista dall'art. 14 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni. La pubblicità affine, che si effettua a diretta cura degli intestatari, è pagata di un'imposta per il solo fatto della esposizione del materiale pubblicitario secondo le tariffe qui di seguito esposte.

Le tariffe riflettono soltanto l'imposta dovuta al Comune per la concessione dello spazio di pubblicità. Pertanto qualora lo spazio della pubblicità sia concesso sulle pareti di stabili o su aree di proprietà di edifici demaniali dati in concessione al Municipio, il Comune può pretendere inoltre, quando ne sia il caso, un compenso da fissarsi dalla Municipalità a titolo di affitto.

Quando i mezzi pubblicitari vengono collocati direttamente dall'interessato oltre alla prescrizione è dovuta il rimborso di ogni altra spesa ventivamente concordata con i committenti.

1) - Pubblicità ordinaria:

Per l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stenda

fac-simili giganti o altri mezzi similari, è dovuta una imposta secondo la seguente tariffa:

DURATA DELLA PUBBLICITÀ

(Per metro quadrato o frazione)

Un mese	L. 135
Tre mesi	" 330
Sei mesi	" 500
Un anno	" 800

Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base della suddetta tariffa nonchè di quelle indicate nei successivi numeri 2,3,4 e 5, le frazioni di metro quadrato oltre il primo si intendono arrotondate al quarto di metro per eccesso.

2) - Pubblicità illuminata:

DURATA DELLA PUBBLICITÀ

(Per metro quadrato o frazione)

Un mese	L. 270
Tre mesi	" 660
Sei mesi	" 1000
Un anno	" 1600

3) - Pubblicità luminosa:

DURATA DELLA PUBBLICITÀ

(Per metro quadrato o frazione)

Un mese	L. 405
Tre mesi	" 990
Sei mesi	" 1500
Un anno	" 2400

4) - Pubblicità eseguita con proiezioni luminose (intermittenti o successive)

Per metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ciascun giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono L. 225.

5) - Pubblicità eseguita con tele:

Per la concessione di poter esporre trasversalmente sulle vie, piazze, corsi ecc., tele di pubblicità è dovuta per ogni metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ogni giorno di esposizione una imposta di L. 40.

6) - Pubblicità eseguita in via ambulante:

Per la pubblicità ambulante eseguita mediante la circolazione di persone o distribuzione a mano di manifesti o di altro materiale pubblicitario,

eseguita con le modalità e nei limiti indicati nell'art. 20 del D. L. 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna o distribuzione e per ogni giorno, indipendentemente della misura e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari 100.

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con i modi previsti alla presente deliberazione, l'imposta è aumentata Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario indipendentemente dall'applicazione delle tariffe di cui al suo numeri 8,9 e 10, la tariffa dell'imposta è di 5 volte quella normale spostata.

7) - Pubblicità eseguita con mezzi sonori:

Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori o simili con veicoli in genere, eccetto quelli indicati nel successivo numero da posti fissi, la tariffa normale dell'imposta dovuta per ogni per ciascuna ditta è di L. 300.

8) - Pubblicità eseguita con veicoli adibiti al trasporto della azienda
Per le iscrizioni a scopo di pubblicità, anche se illuminate, e sui veicoli da trasporto, la tariffa dell'imposta unica annuale è la

- autoveicoli L. 8000
- altri veicoli a motore " 4000
- veicoli spinti o trainati da forza non meccanica " 2000

Tale imposta è applicabile soltanto ai veicoli la cui ditta ha territorio di questo Comune, sono ritenute come tali le sedi principali (filiali, agenzie, depositi, ecc.) della ditta o in cui la stessa ha una propria attività aziendale o vi abbia eventualmente immatricolato l'autoveicolo.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed della ditta proprietaria dell'autoveicolo, quando questa sia apposta di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

9) - Pubblicità eseguita con veicoli pubblicitari:

Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari per proprio o di terzi, anche se trasportino merci, circolanti nel Comune, e semplice transito, la tariffa, al giorno e per metro quadrato è di L. Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa o illuminata, l'imposta dovuta è aumentata del 50%.

Qualora i suddetti veicoli effettino anche pubblicità sonora è dovuta un supplemento pari al triplo della tariffa di cui al N.7.

Qualora la pubblicità di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere la misura dell'imposta è ridotta del 50%;

10) - Pubblicità eseguita con veicoli in genere:

Per la pubblicità eseguita su vetture tranviarie, battelli, barche e veicoli in genere adibiti ad uso pubblico e privato, sempre che trattasi di pubblicità dalle pubbliche vie e piazze e che sia fatta all'esterno di detti mezzi è applicata la tariffa normale della pubblicità ordinaria di cui al precedente numero 1 raddoppiata.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del 50%.

11) - Pubblicità eseguita con aeromobili:

Per la pubblicità eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifestini o di oggetti, ovvero a mezzo di scritte o disegni con luce fumogeni, su tele ed altriamenti, per ogni giorno la tariffa è di L.3.000.

La suddetta tariffa è applicata ad ogni ditta che effettua la pubblicità.

12) - Esenzioni e riduzioni:

Per la pubblicità della associazioni a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonché per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi è concessa una riduzione del 20% sulle misure delle relative tariffe.

Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali culturali e religiose italiane la riduzione delle relative tariffe è del 20%.

Alla pubblicità dei partiti politici italiani in periodo di elezioni si applicano le disposizioni di cui all'art.7 della legge 4 aprile 1956, n.212.

III - Disposizioni comuni alle pubbliche affissioni e alla pubblicità affinn-
a) Variazioni aggiunte:

Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni è considerata, ai fini del pagamento dei diritti, come nuova affissione.

La disposizione sopradetta si applica anche alla pubblicità affinne quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati.

b) Diritto fisso di commissione:

Per ogni singola commissione, sia per le pubbliche affissioni sia pubblicità affine, è dovuto un diritto fisso di commissione di L. 100.

c) Abbonamenti:

Pravia deliberazione della Giunta Municipale possono stipularsi e mittenti, sia per le pubbliche affissioni che per la pubblicità affinale forme di abbonamento per il pagamento dei diritti sopra citati

d) Pagamento:

Il pagamento totale dell'importo di ogni commissione deve eseguirsi anticipatamente.

e) Norme applicabili:

Per quanto riguarda le norme di applicazione dei diritti sulle pubblicità affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine, le sanzioni e p non disposto nella presente delibera si richiama le disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1961, n. 641 e nel D.L.C.P.S. 8 novembre n. 1417 in quanto applicabili.

La presente tariffa s'intende prorogata per gli anni successivi lora non sia modificata con apposita deliberazione, a norma della legge 5 luglio 1961, n. 641.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to..... **Tarantino**

IL SEGRETARIO CAPO

IL MEMBRO ANZIANO

f.to..... **Montanaro**

f.to..... **Borsci**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Capo certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione nell'albo Pretorio del Comune **il giorno di mercato 17 novembre 1961** e contro la stessa **non** sono state prodotte opposizioni.

Data..... **20 novembre 1961**

IL SEGRETARIO CAPO

f.to Montanaro

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

..... li 19

Visto — IL SINDACO

IL SEGRETARIO CAPO

PREFETTURA DI TARANTO

N.3263...Div.21

Taranto li **26.3.1962**

VISTO: ed approvate dalla G.P.A. nella seduta del 15.3.1962

Per copia conforme
S. Marzano, li **4-4-1962**

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL PREFETTO